



**TRIBUNALE DI PISTOIA**  
**UFFICIO CONCURSUALE**

RG 21/2022 proc. unitario

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente
Dr. Sergio Garofalo	Giudice rel.
Dr.ssa Elena Piccinni	Giudice

**Nel procedimento promosso da CENTORE GIUSEPPE, nato a Torre del Greco (NA) il 15/02/1960 e residente in Pescia (PT), Via Fiorentina n. 44, (C.F.: CNTGPP60B15L259X), rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Papa, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso proposto il 28.10.2022, il ricorrente ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni. Ha allegato la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, - relazione dell'OCC dott. Luca Vannini sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Nel ricorso sono riportati la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente, l'elenco dei beni del debitore, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Con successiva nota integrativa, depositata il 14.11.2022, il ricorrente ha reso la dichiarazione sull'assenza di atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore.



Il sig. Centore ha esposto di voler riconoscere ai creditori la somma mensile di euro [REDACTED] per la durata di anni tre, quale differenza tra il reddito percepito e quanto occorrente al mantenimento proprio e dei familiari conviventi, ed ha chiesto di non liquidare l'autovettura [REDACTED] in quanto indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro.

Ha concluso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

\*\*\*

Premesso che nomina del dott. Vannini quale professionista svolgente le funzioni di OCC è stata validamente effettuata nella vigenza dell'art. 15, 9° comma, L. 3/2012, deve ritenersi rituale la formulazione della proposta di soluzione della crisi da sovraindebitamento per il tramite di quell'OCC, sia pure nel rispetto della disciplina positiva dettata dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'insolvenza entrato in vigore il 15.7.2022. Invero, se, per un verso, la disciplina transitoria di cui all'art. 390 CCII non subordina l'ammissibilità della proposta alla veicolazione della stessa per il tramite di un OCC costituito in ossequio all'art. 68 CCII, per altro verso, ragioni di economia processuale depongono a favore della persistenza della funzione di OCC in capo al professionista della stessa investito, la cui attività di raccolta delle informazioni, analisi, studio e stesura della relazione rischierebbe di essere volatilizzata da una diversa lettura interpretativa.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.

2. Il sig. Centore non ha mai svolto attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 1 c. 2 lett. c) CCII. In particolare, il ricorrente ha una esposizione debitoria di euro [REDACTED] e svolge attività di lavoro dipendente, quale operaio presso una cartiera, con una retribuzione mensile media, al netto delle imposte, di euro [REDACTED] circa. Il nucleo familiare del ricorrente è composto dalla [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Il ricorrente non è proprietario di alcun immobile ed abita con il proprio nucleo familiare in un alloggio assegnato dalla SPES di Pistoia. L'unico bene di proprietà, a parte gli arredi dell'abitazione, è una vettura Citroen C3 immatricolata nel 2008 tg. [REDACTED]

Risulta evidente che il patrimonio ed il reddito del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari conviventi, non consentono di far fronte all'ingente esposizione debitoria.

3.2 La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, dott. Luca Vannini, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto dal ricorrente, il veicolo sopra indicato; la prospettata necessità di avvalersene per l'esercizio della propria attività lavorativa, oltre che, presumibilmente, per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Deve essere sin d'ora precisato che il trattamento retributivo spettante al ricorrente deve essere valorizzato nella sua interezza profilandosi non opponibili alla procedura le cessioni del quinto dello stipendio in favore di [REDACTED] convenute in sede di contrazione dei finanziamenti con detta società. Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire



azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verifica; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti.

Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione *ex art.2741 c.c.*; dette regole finirebbero per restare, all'evidenza, violate laddove si ammettesse la perdurante vincolatività, cioè l'opponibilità alla procedura, delle pattuizioni contenute nei contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio, poiché, in virtù di tali pattuizioni, si consentirebbe a taluni creditori anteriori di soddisfarsi al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori, anche privilegiati, pure a fronte della sospensione di tutte le procedure esecutive individuali o cautelari eventualmente pendenti sul patrimonio del debitore.

La natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento a tutti i creditori anteriori rende sistematicamente incoerente il mancato assoggettamento del cessionario del quinto dello stipendio alla medesima sorte soddisfattiva riservata agli altri creditori. Peraltro, la natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, esplicando anteriormente il contratto solo effetti obbligatori; *pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente* (ovvero di apertura della liquidazione di costui), *la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n.2 c.c., non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era ancora verificato l'effetto traslativo della cessione* (cfr. Cass. 551/2012; Cass. 17590/2005). Tale è il caso del credito ceduto dal lavoratore alla società finanziaria, destinato a venire ad esistenza soltanto al momento della maturazione del rateo di stipendio mensile ovvero, quanto al TFR, al momento della cessione del rapporto di lavoro.

In conclusione, per la parte rimasta impagata alla data di apertura della procedura di liquidazione, i creditori cessionari del quinto dello stipendio devono concorrere al pari



degli altri creditori sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale. L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate.

pqm

dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **CENTORE GIUSEPPE, nato a Torre del Greco (NA) il 15/02/1960 e residente in Pescia (PT), Via Fiorentina n. 44, (C.F.: CNTGPP60B15L259X).**

- a) Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore il dott. Luca Vannini, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- d) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione della autovettura tg. [REDACTED] la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
- e) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- f) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi o sopravvengono beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- g) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- h) dispone che questa sentenza sia notificata dal liquidatore al datore di lavoro del sig. Centore per le considerazioni di cui alla parte motiva.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 16.11.2022



Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice relatore

Dott. Sergio Garofalo

